



COMUNICATO UFFICIALE N.249/C
DELL'8 MARZO 2006

249/740

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 3 Marzo 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.** AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE **CALCIATORE ANTONIO DE ROSA** ED **AMMENDA** 5.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA SAMBENEDETTESE-RAVENNA DEL 19 FEBBRAIO 2006).

Contro tale delibera ha proposto reclamo la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. al fine di ottenere la riduzione a due gare effettive della squalifica inflitta al calciatore Antonio De Rosa nonché una congrua riduzione dell'ammenda irrogata alla società.

Risulta dal rapporto dell'assistente dell'arbitro, integralmente confermato in sede di supplemento, che al 48° del secondo tempo il De Rosa, a gioco fermo dopo che era stata annullata una rete alla Sambenedettese, - "arrivando di corsa verso il portiere del Ravenna lo colpiva volontariamente con un calcio ad una coscia con intento di procurargli danno fisico".

Ciò premesso, ritiene la Commissione che colpire con un calcio l'avversario, peraltro a gioco fermo, costituisca un atto oggettivamente idoneo a causargli un danno fisico, sicchè il fatto che da tale comportamento, oggettivamente e soggettivamente violento, non sia derivato alcun danno fisico al portiere della squadra avversaria, deve ritenersi influente ai fini della determinazione della sanzione, atteso che, secondo la normativa vigente si richiede per la sussistenza di un atto sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica l'oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all'avversario e la intenzionale gravità di tale gesto sul piano dell'elemento psicologico.

Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all'art.14 comma 2 bis, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva che la sanzione irrogata in prime cure sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto.

Anche il secondo motivo di reclamo deve ritenersi destituito di fondamento alla luce delle risultanze degli atti ufficiali da cui sono emersi:

- 1) il lancio in campo di bottigliette piene ed agrumi;
- 2) il tentativo da parte di alcuni sostenitori della Sambenedettese di premere contro la recinzione con l'intento di forzarla;
- 3) le ingiurie, le minacce e gli spintoni nei confronti dell'arbitro e di un suo assistente da parte di una persona non identificata che sostava indebitamente per diretta responsabilità della società ospitante nel terreno di gioco;
- 4) le ripetute grida offensive e minacciose proferite da alcuni esagitati nei confronti degli ufficiali di gara, che dovettero essere posti sotto tutela della forza pubblica.

Tali fatti dimostrativi di una esasperata animosità da parte della tifoseria locale, che non può essere giustificata in nessuno modo dall'andamento della gara, inducono questa Commissione a ritenere proporzionata alla gravità dei fatti medesimi la sanzione di 5.000,00 euro irrogata dal Primo Giudice.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' S.S. JUVÉ STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE DI SOMMA ED AMMENDA 3.200,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA JUVÉ STABIA-NAPOLI DEL 19 FEBBRAIO 2006).

Contro tale delibera ha proposta reclamo la società S.S. Juve Stabia S.r.l. al fine di ottenere: 1) la riduzione della squalifica all'allenatore Salvatore Di Somma limitandola al pre-sofferto (una giornata); 2) un'adeguata diminuzione dell'ammenda ingiustamente inflitta alla medesima società.

Il difensore della società ha insistito per l'accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.

Per quanto attiene alla prima doglianza, ritiene la Commissione che deve ritenersi attendibile quanto puntualmente riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, atteso che le espressioni ingiuriose e minacciose proferite dall'allenatore Di Somma nei confronti dei giocatori del Napoli, Maldonado e Fontana, ebbero a coincidere temporalmente con l'ammonizione loro inflitta dal direttore di gara per falli commessi nei confronti degli avversari. Deve inoltre ritenersi irrilevante la dichiarazione rilasciata dal calciatore del Napoli, Fontana, che asserisce di non avere sentito alcuna frase offensiva o minacciosa, avuto riguardo al fatto che nessuna dichiarazione in tal senso è stata fatta dall'altro calciatore del Napoli, Maldonado, cui ha fatto riferimento il collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Da tali risultanze non può non scaturire la reiezione del reclamo.

Anche il secondo motivo di reclamo è destituito di fondamento e va, pertanto, disatteso alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, da cui è emerso

– vedi rapporto del direttore di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini – che i sostenitori della Juve Stabia accesero sette od otto fumogeni, ritardando l'inizio della gara di 7 minuti, e tre bengala.

Ne consegue che la sanzione irrogata in prime cure, peraltro vicina al minimo edittale – vedi art.62 comma 2 bis N.O.I.F. in relazione all'art.10 commi 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva -, deve ritenersi congrua.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-.

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE DEL 17 FEBBRAIO 2006).

La società A.C. Sangiovanese 1927 S.p.a. ha interposto rituale e tempestivo reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l'ammenda di 2.000,00 euro per avere i di lei sostenitori tenuto, in campo avverso, il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, ed ha inoltre irrogato all'allenatore di essa reclamante, sig. Piero Braglia, la squalifica per tre gare effettive, addebitandogli di avere tenuto "comportamento difensivo verso l'arbitro durante la gara, non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore locale durante l'incontro".

In forza delle argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione, alle quali si fa espresso richiamo, la reclamante contesta le predette sanzioni, a suo avviso da ritenersi erroneamente irrogate e comunque eccessivamente afflittive in quanto sperequate rispetto agli accadimenti. Conseguentemente ne chiede: in tesi, annullamento e revoca; in subordine, ridursi ad 500,00 euro l'ammenda inflittale e ad una sola giornata la squalifica irrogata al proprio tesserato.

In buona sostanza, ampiamente motivando, assume che:

- la decisione del Giudice Sportivo rende evidente come questi, nel valutare le condotte riconducibile alla responsabilità societaria, non abbia considerato nè la concorrenza di numerose circostanze attenuanti (quali la disputa della gara in trasferta, l'assenza di pericolosità dei comportamenti addebitati ai sostenitori della Sangiovanese e la loro assoluta influenza rispetto allo svolgimento della gara) né il non risultare supportato da prova di sorta il precipuo addebito di avere i propri tesserati e personale tecnico dato luogo ad una colluttazione con tesserati avversari;

- l'attribuzione all'allenatore Braglia di avere tenuto una condotta offensiva nei confronti dell'arbitro e di un calciatore della squadra avversaria, merita di essere confutata "come infondata e arbitraria supposizione dell'ufficiale referente, non suffragata da riscontri fattuali oggettivi".

In sede di discussione l'avv. Alessandro Martini, delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l'audizione personale, ha

ulteriormente illustrato i motivi del gravame ed insistito nelle formulate richieste.

La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il difensore avv. Martini, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere le istanze della reclamante.

A tale convincimento il Giudicante ha ritenuto di dovere pervenire, atteso che tutti i fatti dedotti dal Primo Giudice a motivo dei provvedimenti impugnati trovano puntuale riscontro nelle risultanze degli acquisiti documenti ufficiali, costituenti fattori di prova piena, fra i quali il dettato normativo riconduce espressamente le relazioni dell'Ufficio Indagini.

Questo, con riferimento alle azioni ascritte sia ai sostenitori ed ai tesserati, addetti e personale tecnico, della società — la partecipazione dei quali ultimi alla contestata "sorta di rissa" (che la stessa difesa della società non smentisce essersi nella circostanza verificata) costituisce di per sé fatto adeguatamente sanzionabile indipendentemente da chi ne sia stato il promotore — sia all'allenatore Braglia, in merito al cui comportamento il dettagliato resoconto del collaboratore dell'Ufficio Indagini non induce, ad avviso del Giudicante, a legittimare in merito alcun ragionevole dubbio.

Ciò posto, risultando ineccepibili anche sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni irrogate, le impuginate decisioni meritano integrale conferma.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovese 1927 S.p.a.-.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato
'''

Publicato in Firenze l'8 Marzo 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli